

---

## AIDC E LO SCIOPERO

Lo sciopero dei Commercialisti è stato indetto dopo un lungo percorso che, *in primis*, ci ha portati ad ottenere il *Codice di Autoregolamentazione dello Sciopero*, necessario a sancire e proteggere il diritto di astensione della nostra categoria attraverso una condotta pienamente legittima.

Il “Codice” circoscrive le attività professionali che possono essere regolarmente soggette all’astensione, tra le quali la partecipazione alle udienze in Commissione Tributaria e l’invio delle dichiarazioni fiscali risultano le più rilevanti.

E proprio queste due attività sono l’oggetto dell’astensione la cui proclamazione è avvenuta ad opera delle sette Associazioni riunite in coordinamento (ADC-AIDC-ANC-ANDOC-UNAGRACO-UNGDCCEC-UNICO) in data 5 gennaio 2017.

Dalla lettera di proclamazione:

*L’astensione avrà ad oggetto le seguenti attività:*

- 1) *Invio telematico delle dichiarazioni annuali IVA relative all’anno 2016;*
- 2) *Rappresentanza in seno alle Commissioni tributarie.*

La motivazione è semplice.

E’ il primo sciopero della categoria, e, cosa ben più seria e concreta, le conseguenze della nostra astensione potrebbero incidere sulla sfera patrimoniale di altri soggetti, diversi da coloro che aderiscono allo sciopero: i nostri clienti. I nostri clienti non dovrebbero ricevere alcuna conseguenza dall’esercizio di un nostro diritto costituzionale, come, peraltro, auspicato dalla Commissione di Garanzia.

### **L’astensione.**

L’astensione dalla rappresentanza in Commissione tributaria e dall’invio delle dichiarazioni IVA è stata proclamata per il periodo dalle ore 24.00 del giorno 26.02.2017 alle ore 24.00 del giorno 06.03.2017.

L’astensione dalla trasmissione delle dichiarazioni nel periodo indicato comporta il mancato rispetto della scadenza del 28 febbraio inerente l’invio della dichiarazione Iva, con conseguente ipotesi di sanzione per la tardiva trasmissione.

Ma tale sanzione a chi viene comminata? In che misura?

La tardiva presentazione della dichiarazione IVA sconta la sanzione minima di Euro 516,00 in capo a noi professionisti in qualità di intermediari telematici. Tale sanzione, stante la natura della tardività collegata al rispetto del diritto costituzionale di sciopero, non potrà essere sanata con ravvedimento e coperta dall’assicurazione professionale.

Saremo noi a dovercene prendere carico, anche se la stessa dovesse essere erroneamente attribuita ai nostri clienti. E questo significa, ipotizzando anche solo una media di 100 dichiarazioni IVA da trasmettere, un totale di Euro 51.600,00 di sanzioni per ciascun aderente allo sciopero.

Certi che il ricorso porterebbe allo sgravio delle sanzioni, pur tralasciando costi, tempi ed energie da dedicare al contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, non potremo comunque evitare una significativa caduta di immagine nei confronti dei nostri clienti.

Infine, ma non come minore conseguenza per l'impatto economico patrimoniale, il mancato invio entro il 28 febbraio della dichiarazione IVA, potrebbe comportare per i contribuenti a credito la possibilità di utilizzo in compensazione rinviata di un mese.

### **Cosa dice la Commissione di Garanzia dello sciopero?**

Nella seduta del 19 gennaio 2017, questa Autorità ha valutato legittimo l'atto di proclamazione dell'astensione di cui all'oggetto.

Si tratta della prima astensione nazionale della categoria (che segue la valutazione di idoneità del relativo Codice di autoregolamentazione, adottato in data 2 luglio 2014) che avrà una durata complessiva di 8 giorni lavorativi che si collocheranno temporalmente in un momento che coincidente con la scadenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (adempimento da assolvere entro il 28 febbraio 2017, come disposto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Alla luce di tale circostanza, pur ribadendo legittimità dell'iniziativa, si invitano le Associazioni di rappresentanza in indirizzo ad adottare ogni misura utile a contenere il più possibile i disagi all'utenza; valutando eventualmente anche l'opportunità di ridurre la durata dell'azione collettiva proclamata (ferma restando la garanzia delle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 5 della richiamata disciplina di settore).

Allo stesso fine, si richiede altresì al Dicastero in indirizzo di voler considerare la sussistenza dei presupposti per la concessione a favore dei contribuenti interessati (che, diversamente, sarebbero esposti a conseguenze sanzionatorie) della misura della "Rimessione in termini", secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 212, del 27 luglio 2000 (Statuto del Contribuente). A tal proposito, giova rammentare che tale strumento è già stato utilizzato da codesto Ministero in occasione di uno sciopero nazionale dei lavoratori del settore bancario, coincidente con scadenze perentorie di versamento di imposte (v. Decreto 24 maggio 2002).

Abbiamo chiesto al MEF, con lettera del 26 gennaio 2017, di provvedere con urgenza all'emanazione del provvedimento di "Rimessione in termini", recependo le indicazioni caldegiate proprio dalla Commissione di garanzia dello Sciopero:

Preg.mo Ministro,

anche alla luce della comunicazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, prot. 0001104/LIPR del 24 01 2017, Vi chiediamo, al fine di consentire agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di poter liberamente aderire allo sciopero, di voler urgentemente emanare uno specifico provvedimento con il seguente contenuto minimale:

Gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i quali, in adesione all'astensione nazionale della categoria proclamata dalle Associazioni nazionali ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO, si astengano dalla presentazione della dichiarazione IVA dalle ore 24 del giorno 26 febbraio 2017 alle ore 24 del giorno 6 marzo 2017, sono rimessi nei termini ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente).

Eventuali sanzioni erroneamente comminate ai partecipanti all'astensione, o a soggetti terzi per effetto della partecipazione dei richiamati iscritti alla stessa astensione, saranno nulle. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate dovranno provvedere all'automatica emissione del provvedimento di sgravio per effetto del comportamento concludente assunto dall'avente diritto all'astensione.

Tutti i termini scadenti nel corso dell'astensione devono intendersi prorogati per pari durata.

Nessun documento deriverà ai contribuenti assistiti dagli aderenti l'astensione, ed in particolare la presentazione della dichiarazione IVA intervenuta nei termini sopradescritti deve essere considerata come se avvenuta nei termini ordinari e gli eventuali crediti saranno utilizzabili in compensazione già dal 16 marzo successivo.

Tale provvedimento si ritiene indispensabile per consentire l'adesione alla proclamata astensione da parte degli iscritti e quindi il pieno esercizio del diritto di sciopero.

Non abbiamo ottenuto soddisfazione a tale richiesta, nonostante, come evidenziato dalla stessa Commissione di Garanzia nella nota di risposta alla proclamazione dello sciopero, esista già un precedente nello sciopero nazionale dei lavoratori del settore bancario di data 16.04.2002 e nel decreto D.M. 24.05.2002, pubblicato in G.U. 04.06.2002 n. 129, il cui art. 1 prevede espressamente: *"Il versamento dei tributi, i cui termini sono scaduti il 16 aprile 2002, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno successivo."*

Ci troviamo allora di fronte alla mancata adesione ad una richiesta finalizzata all'esercizio di un diritto costituzionalmente sancito, da garantire anche attraverso azioni preventive volte ad evitare l'irrogazione di potenziali sanzioni pure costituzionalmente illegittime, gravanti, oltretutto, su soggetti diversi rispetto a coloro i quali hanno fatto proclamato l'astensione.

**Non possiamo legittimamente porre in essere una azione di protesta senza rischi, come invece previsto dalla legislazione italiana, se non ci vengono fornite le dovute garanzie da parte di chi dovrebbe provvedere ma che al momento rifiuta.**

**L'abito professionale non ci consente, infatti – anche nello spirito della richiesta formulataci dalla Commissione di Garanzia – di esercitare il nostro diritto con il rischio di ledere quello dei nostri clienti, per sanzioni o negate compensazioni di crediti legittimi.**

Dobbiamo tener conto della categoria e dei clienti e di fatto **non ci è consentito di esercitare il diritto di astensione.**

Nel contempo, **dobbiamo riconoscere il parziale successo nell'interlocuzione con le istituzioni, in primis il MEF.**

Abbiamo alzato la guardia e coinvogliato una maggiore attenzione ai temi sollevati ed al nostro ruolo in particolare.

Il parziale accoglimento di alcune delle richieste discusse al tavolo che ci ha visti impegnati con il MEF da qualche mese, è il frutto della collaborazione fattiva delle parti e riteniamo possa essere il preludio per il raggiungimento dei fini che entrambe le parti si prefiggono.

Cosa possiamo ritenere di avere validamente ottenuto?

1. la possibilità di presentazione del modello F24 in forma cartacea per tutti i soggetti non titolari di Partita Iva, in assenza di compensazione;
2. eliminazioni dichiarazioni Black list relative al periodo di imposta in corso al 31/12/2016;
3. allungamento del termine per la validità della presentazioni di dichiarazioni integrative a favore;
4. sensibile riduzione delle sanzioni con riferimento a violazioni relative allo spesometro e alla comunicazione IVA trimestrale.
5. l'impegno a trattare all'interno del decreto Milleproroghe
  - le modifiche in tema di spesometro che diventa semestrale per il 2017;
  - l'eliminazione della comunicazione "Beni ai Soci" già con riferimento a quella per l'anno 2016;
  - adeguamento della normativa fiscale a seguito dell'applicazione dei principi IAS.

Dobbiamo dare seguito formale agli intendimenti di convergenza con la nostra categoria emersi nel corso dei recenti incontri, ancor più ora che si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale. In particolare, ci riferiamo al doveroso **riconoscimento della categoria quale parte concorrente alla politica economica del paese che deve essere preventivamente convocata per l'informativa e la discussione degli interventi in essere e in formazione, in ottica di una concreta semplificazione e razionalizzazione del nostro sistema fiscale.**

Il ruolo del commercialista nei rapporti dell'Amministrazione Finanziaria con i contribuenti deve necessariamente passare per l'impegno imprescindibile a dare attuazione alle richieste di cui al documento delle sigle sindacali oggetto dell'incontro dell'8 febbraio u.s.

**Progettualità futura impegno immediato tavolo  
con già previsto calendario tempistica lavori:**

0. *Statuto del Contribuente elevato a norma costituzionale.*
1. *Vera semplificazione fiscale riordino del sistema.*
2. *Razionalizzazione calendario fiscale.*
3. *Assicurabilità sanzioni fiscali dirette commercialisti.*
4. *Rivedere regime sanzionatorio al professionista visto 730 precompilato e nuova VD (maggiore imposta, sanzione ed interessi) – rapporto fiscale stato – contribuente – dettato costituzionale.*
5. *Disponibilità di tutti i dati presenti in anagrafe tributaria come agenzia entrate per i soggetti in delega.*
6. *Riconoscimento ruolo commercialista (tributaristi – escapologo – regolamentazione del mercato professionale in ambito tributario legge 4/2013 – vigilanza da parte del ministero delle finanze oltre che del ministero di grazia e giustizia, come consulenti del lavoro da parte del ministero del lavoro).*
7. *Riconoscimento esclusive (rapporto di sussidiarietà – certificazioni ecc... anche riconoscimento economico per alcune attività).*
8. *Certezza del diritto e rispetto regole.*
9. *Rivedere regime sanzionatorio Antiriciclaggio soprattutto per errori formali, snellimento degli adempimenti e ruolo del commercialista all'interno della normativa.*

Fermo restando che attendiamo anche l'impegno formale ad operare con i provvedimenti già anticipati con riferimento ai seguenti punti:

- inserire nella Legge di Stabilità per il 2018 la periodicità annuale per l'invio dello Spesometro;
- con riferimento alla contabilità per cassa, pur non avendo dato alcuna apertura alla sua previsione opzionale, ricordiamo l'impegno assunto alla soluzione delle tematiche relative alle rimanenze e alla valutazione a considerare ipotesi che trattino la questione delle perdite pregresse;
- inserire in altro provvedimento:
  - spostamento della scadenza della dichiarazione annuale IVA al 30 settembre;
  - allineamento della scadenza del versamento di saldo e primo acconto per la cedolare secca ai termini previsti per l'Irpef.

Il senso di responsabilità nei confronti della categoria e dei nostri clienti nonché il rispetto, comunque sempre presente, delle istituzioni, ci impongono di sospendere l'atto formale di astensione pur mantenendo lo **stato di agitazione** della categoria all'esito delle richieste esplicitate.

Milano, 15 febbraio 2017